

ORDINANZA N. 68/2009

Ritenuto necessario, in via sperimentale ed in attesa dell'emanazione di specifico Regolamento, che vada ad individuare i criteri d'utilizzo e di fruibilità delle Zone a Traffico Limitato da parte dei soggetti aventi titolo, integrare la propria Ordinanza n. 67/2009, con disposizioni che disciplinano l'accesso ed il transito dei veicoli all'interno della Z.T.L. "Via FAURE ROLLAND/Via ROMA, nonché le modalità relative al rilascio delle autorizzazioni in deroga;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15/07/2005, istitutiva della suddetta area;

Visti gli articoli 5/3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/92;

Visto il D.P.R. 495/92;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

Visto il vigente statuto Comunale;

ORDINA

che fruizione della zona "Z.T.L.", Via Roma e di Via Faure Rolland sia subordinata al rispetto delle seguenti modalità:

(Accesso alla "ZTL" e deroghe speciali)

1. L'accesso alla "ZTL" è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito, da esporre sul cruscotto anteriore o sul vetro parabrezza, in modo chiaramente visibile dall'esterno ad esclusione dei ciclomotori e dei motoveicoli.

2. Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.

3. Per determinate categorie di veicoli, di seguito elencate, non è previsto il rilascio di contrassegno/permesso:

- velocipedi;
- veicoli previsti dall'art. 177 del C.d.S.;
- veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade; taxi e Autonoleggio da rimessa con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della "ZTL";
- autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
- veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purchè muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
- veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.;
- veicoli dell'Amministrazione Comunale o che operano per conto di essa;
- veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
- veicoli di soccorso sanitario, medici e pronto intervento;
- veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;

4. Previo rilascio di apposito contrassegno/permesso e/o eventuale inserimento delle relative targhe nell'apposita banca dati, sono esclusi dall'osservanza del divieto di transito nelle "ZTL",

le seguenti categorie di veicoli, utilizzati dalle persone fisiche, Enti, Imprese, Ditte di seguito elencate:

- veicoli di residenti e/o domiciliati nella "ZTL";
- Veicoli dei titolari e del personale di esercizi commerciali, pubblici esercizi, artigiani, uffici, ecc. ubicati nella "ZTL";
- Veicoli appartenenti ad artigiani od imprese che operano presso il domicilio dei clienti;
- Veicoli della clientela delle attività commerciali, con sede nella ZTL, muniti di apposito contrassegno "pass clienti" fornito temporaneamente dal commerciante, esclusivamente per il carico di merci ingombranti.

Al fine di ottenere il pass e/o l'inserimento nella banca dati delle targhe d'immatricolazione dei veicoli da autorizzare, la persona interessata o per gli enti pubblici il responsabile del relativo servizio o il legale rappresentante per le ditte, deve produrre apposita domanda. Quest'ultima, redatta conformemente alla modulistica disponibile presso gli uffici della Polizia Locale;

(Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati)

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle "ZTL" devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e in ogni caso:

- circolare rispettando l'apposita segnaletica stradale ad una velocità non superiore ai 15 Km/h;
- sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- circolare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

(Carico e scarico merci)

1. Per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci commerciali, l'ingresso nelle "ZTL" è consentito dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il termine delle operazioni di carico e scarico e la seguente uscita dalle "ZTL" devono avvenire improrogabilmente entro le ore 17.15;

(Rilascio di contrassegni/permessi speciali di transito e fermata. Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno)

Le autorizzazioni al transito, all'interno delle ZTL sono rilasciate a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente articolo:

1. sul contrassegno/permesso dovrà essere indicata la targa e/o il nominativo del proprietario d'immatricolazione;
2. le autocertificazioni possono essere sottoscritte davanti al dipendente comunale preposto alla ricezione della domanda. Qualora siano proposte da persona diversa dal dichiarante, devono essere presentate unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante stesso;
3. la richiesta indirizzata al Sindaco, da presentarsi presso l'ufficio di Polizia Locale, deve essere redatta in bollo, sulla modulistica a disposizione presso l'ufficio stesso allegando copia integrale della carta di circolazione del veicolo ed una marca da bollo che verrà apposta sul contrassegno;
4. la domanda deve essere presentata: dalla persona interessata, da un componente del nucleo familiare, per gli enti pubblici dal responsabile del relativo servizio e per le imprese, dal titolare, dal legale rappresentante o da un loro delegato;

5. i contrassegni avranno validità quinquennale, verranno rilasciati previo rimborso delle spese per gli stampati quantificate forfettariamente in € 1,00, per il rinnovo dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio;

6. in caso di sostituzione del veicolo, potrà essere presentata istanza in carta semplice di variazione targa, allegando la copia fotostatica della carta di circolazione, il permesso, sul quale verrà apposta idonea correzione, manterrà la sua scadenza naturale;

7. per esigenze od interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili, l'Ufficio di Polizia Locale, su richiesta in carta libera dell'interessato, previo rimborso delle sole spese degli stampati (€ 1,00) potrà rilasciare un permesso provvisorio valido per il tempo strettamente necessario alla svolgimento delle operazioni del caso;

8. il "pass clienti" consegnato ai commercianti in misura non superiore alle 2 unità per singola attività, viene rilasciato a titolo oneroso;
· consente, la circolazione e la fermata esclusivamente per operazioni di carico e scarico;

9. i contrassegni/permessi scaduti e/o decaduti (di cui il titolare abbia perso diritto), devono essere riconsegnati alla Polizia Locale.

DISPONE

che si applichino le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;

che gli ingressi e le uscite relative alle "ZTL" potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature elettroniche (carte magnetiche, codici numerici, ecc.), le quali consentirebbero l'apertura di dispositivi fissi. Tali apparecchiature verranno consegnate ai possessori del pass;

che i moduli per le richieste dei contrassegni/permessi si possono reperire presso l'ufficio di Polizia Locale o scaricabili direttamente dal sito internet: www.comune.oulx.to.it;

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Sig. GERARD Silvio, Com.te la Polizia Municipale di Oulx.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto, che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni, dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o in alternativa, entro 120 giorni, al Sig. Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di giorni 60, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. 495/92.

Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che per ragioni anzi espresse, assumerà vigore dal giorno 8 Luglio 2009.